



Sentenza n. 215/2006 del 20 gennaio 2006

omissis ..

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Presidente: F. Pasqualucci – Relatore: G. Russo

FATTO

1 ) Il V. Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, premette che la vicenda è emersa da una nota del 10.11.1993 della USL di Tivoli, con la quale veniva segnalata fattispecie di danno erariale conseguito da rimborsi fatti per colpe di medici in servizio nel reparto di maternità dell'ospedale S. Giovanni in Tivoli, per gravi danni riportati, da B. E. al momento della sua nascita nell'ospedale, avvenuta il 25.6.1983 alle ore 20,10.

La questione è stata oggetto di risvolti giudiziari nel campo civile in tutti i suoi gradi di giudizio, conclusasi con una condanna dei responsabili e precisamente della USL, del prof. P. V. e del dott. A. T., citati in giudizio dai genitori del bambino danneggiato. Gli aspetti della vicenda hanno avuto questo svolgimento.

2 ) La sig.ra P. D., mamma del piccolo, era stata seguita nel corso della gravidanza, privatamente dal dott. A. T. in servizio effettivo presso l'ospedale.

Il 20.6.1983 alle ore 18 circa, al settimo mese di gravidanza, veniva ricoverata presso detto ospedale e visitata dal medico di turno dott. U. Sandro che riscontrava una prematura rottura delle membrane con abbondante fuoriuscita di liquido amniotico. La diagnosi fu “ minaccia di parto prematuro “ con ricovero per cinque giorni.

Il 25 giugno alle ore 5,35 avvertiva i primi dolori ma solo alle ore 14,50 era tradotta in sala travaglio. Alle ore 18,30 nonostante la dilatazione risultasse completa, il parto avveniva un'ora e 40 minuti dopo. Alle 20,10 il bambino manifestava alla nascita uno stato di grave sofferenza fetale, conseguenza dell'asfissia neonatale subita durante il travaglio, con conseguenze di affezioni irreversibili a carico del sistema nervoso centrale e conseguente doppia emiplegia spastica, turbe dell'intelligenza e gravi disturbi visivi, accertati poi anche in sede di linguaggio.

3 ) I genitori del bambino avviarono un'azione di responsabilità civile nei confronti: a ) della USL per aver lasciato il reparto maternità privo di cardiocografo, strumento indispensabile per la rilevazione dei segni di sofferenza fetale; b ) dei sanitari ed in particolare del primario della divisione ostetrica prof. P. V. ( poi deceduto ), dott. T. e l'ostetrica M..

A seguito della consulenza tecnica disposta dal tribunale di Roma con nomina di un collegio composto di 3 periti, questo nel rilevare la eccessiva durata delle fasi del travaglio, unitamente al mancato riscontro del battito cardiaco fetale, attribuivano le conseguenze dannose all'atteggiamento



attendistico, non suffragato da controlli delle condizioni del feto in utero, sia durante la degenza dei 5 giorni che durante il travaglio che peraltro aveva interessato quasi l'intero arco della giornata ( dalle ore 5,35 alle ore 20,10 ).

Osservavano in particolare i periti che non era stato rispettato quel tempismo necessario e neppure erano stati effettuati controlli per rilevare sofferenze fetali.

Ne seguiva la condanna con sentenza n. 5767/993 del tribunale di Roma al risarcimento dei danni di £ 1.121.728.000 oltre interessi e spese processuali a carico: a ) del primario V., per aver omesso le superiori funzioni di assistenza al parto oltre che quello di vigilanza sui sanitari; b ) del dott. T. che per aver intrattenuto un rapporto professionale privato con la gestante era a conoscenza dei rischi che la stessa correva, quale portatrice di un feto prematuro, cui poteva riuscire fatale una lunga esposizione alle sollecitazioni del travaglio; c ) della USL sia per il rapporto di dipendenza di tutti i sanitari, sia perché non aveva assicurato l'efficienza degli strumenti necessari ad assicurare un adeguato monitoraggio delle condizioni del feto.

La ostetrica veniva invece assolta da ogni addebito.

4 ) La predetta sentenza appellata da tutti i convenuti dava accesso ad ulteriore consulenza tecnica ed alla pronuncia della Corte di Appello di Roma che con sentenza 1749/98 condannava in solido il prof. V. e la USL RM26 al pagamento della ulteriore somma di £ 15.068.000 a titolo di interessi e di maggior danno da svalutazione monetaria ed assolveva il dott. T. perché era entrato in servizio 20 minuti prima del parto.

5 ) Avverso detta sentenza della Corte di Appello il prof. V. proponeva ricorso per Cassazione con proposizione di ricorso incidentale dei genitori del bambino avverso la sentenza nella parte in cui aveva rigettato la loro domanda nei confronti del dott. T..

6 ) La Cassazione Sez.3<sup>a</sup> civ con sentenza del 16.5.'00 accoglieva il ricorso incidentale dei signori B. ( genitori del bambino ) e limitatamente a tale motivo cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, affermando il principio che il rapporto pregresso di natura professionale tra un medico ed il paziente ne comporta la continuazione di obblighi di assistenza del primo nei riguardi del secondo, specialmente per le conoscenze acquisite durante il rapporto privato.

7 ) La Sezione 1<sup>a</sup> civile della Corte di Appello di Roma con sentenza n. 777/03 depositata il 17.2.'03 riaffermava la responsabilità anche del dott. T., motivata dal fatto: che per l'infortunio occorso al neonato il T. era in condizioni di conoscere lo stato di salute della madre e del feto, di rendersi conto che nell'ultimo periodo la gravidanza era a rischio e che le condizioni del feto non erano tali da sopportare le lunghe sollecitazioni del travaglio; che era anche suo obbligo sconsigliare il ricovero nell'ospedale di Tivoli in quanto privo di idoneo strumento per il monitoraggio delle frequenze cardiache.

La condanna del T. era pronunciata in solido con V. e la USL Rm/26 nella misura di £ 1.4121.728.000 liquidata in primo grado, aumentata a £ 1.455.890.771 pari ad € 751.904,83 per effetto della rivalutazione dalla data della sentenza del Tribunale, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio di appello e per cassazione.



8 ) Il dott. T., in data 18.12.'03 ha affermato di aver impugnato la sentenza n. 777/03 della Corte di Appello, con ricorso in Cassazione nel gennaio '04.

9 ) Prosegue il P.M che il direttore della USL di Tivoli con nota del 17 luglio 1997 comunicava: che dal riepilogo mensile dei turni del mese di giugno 1983 prodotto dalle controparti, risultava che il turno di pomeriggio dalle ore 14 alle ore 20 del giorno 26 ( rectius 25 ) era stato svolto dai medici M. A. e U. Sandro, nei cui confronti era esercitata un'azione di rivalsa; che la provvisoria esecuzione della sentenza di condanna di primo grado era stata revocata con ordinanza del giudice istruttore fin dal 14.2.1994 e che nelle more la USL non aveva liquidato alcunché; che la compagnia assicuratrice dell'ospedale aveva pagato alla fine del 1993 il massimale di polizza pari a £ 200.000.000, mentre le compagnie del V. e T. avevano corrisposto rispettivamente £ 100.000.000 (il 18.5.1994 ) e £ 104.565.000.

La USL RM 26 con lettere raccomandate del 26.1.1994 ha messo in mora i due sanitari V. e T. e con successiva nota dell'11.12.1998 rinnovata il 17.11.2003 ha costituito in mora oltre V. e T. anche M. ed U..In data 25 giugno '02 il V. decedeva.

10 ) Con la chiusura al 30 giugno '03 delle gestioni delle USL, per effetto della legge 833/78, la gestione dei residui debiti e crediti della USL RM 26 era stata assunta dall' Assessorato al bilancio della Regione Lazio per il quale residuava un debito di €810.900,75, tenuto conto di quanto già pagato dalle compagnie assicuratrici, oltre le spese di giudizio. Il responsabile della Regione Lazio, dott. M., nell'informare di aver assunto la gestione dei residui rapporti debitori e di aver costituito in mora i presunti responsabili del danno erariale ha comunicato di aver corrisposto ai genitori del bambino cerebroleso la somma di €400.000,00 a titolo di acconto e che era in procinto di liquidare l'ulteriore somma di €418.000,00.

11 ) In data 4 dicembre 2003 la Procura Regionale emetteva atti di invito a dedurre ai sigg. T., M., U., per condotte gravemente colpose, sia nella fase di degenza che in quella di parto avvenuto quest'ultimo dopo circa 15 ore di travaglio ed esattamente fra le 14,30 e le 20,10 del 25.6.1983. Tutti hanno declinato le proprie rispettive responsabilità, con opposizione da parte dei convenuti della prescrizione dell'azione di responsabilità.

12 ) Il P. M, per la grave responsabilità dei convenuti tenuta nella vicenda, conclude con la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale di €818.000,00 da ripartire in parti uguali e che tenuto conto della quota addebitabile al prof. V. la restante debba essere suddivisa in € 204.500,00 per ciascun convenuto, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio. Nel precisare altresì che la USL ha più volte costituito in mora i responsabili, osserva che la definizione giudiziale in campo civile debba rapportarsi alla sentenza del 16.5.'000 della Corte di Cassazione.

13 ) La difesa di T., con atto di costituzione in giudizio ha opposto la estraneità all'evento dannoso da parte del proprio assistito osservando: a ) che è stata del tutto influente l'assenza del cardiocografo; b ) che per quanto riguarda l'informazione circa l'inizio del decorso del travaglio nessuna rilevanza poteva essa assumere data l'impossibilità per il dott. T. di partecipare, al di fuori dell'orario di servizio; c ) che nessuna influenza poteva esercitare il T. per quanto concerne l'accelerazione del parto che era diretto tra l'altro da un medico a lui superiore cioè da un aiuto; d ) che la presenza di un medico al di fuori del proprio orario di servizio si tradurrebbe in un ingorgo



delle operazioni sanitarie. La difesa ha concluso con la domanda di rigetto del V. Procuratore Regionale o di attendere comunque la definizione del giudizio della Corte di Cassazione.

14 ) U. e M. si sono costituiti in giudizio con procura ad litem stesa il 21 settembre '05 sull'atto di citazione. Il difensore ha opposto peraltro che i medesimi erano rimasti estranei a tutti gli altri gradi di giudizi intervenuti nelle relative sedi civili. Si è avuta intanto notizia dalla Regione Lazio ( prot. 123892 del 21.9.'05) che in relazione alla controversia giudiziale B., sono stati emessi due mandati di pagamento nel 2003 di €400.000,00 e nel 2004 €419.000,00.

## DIRITTO

1 ) Le questioni che preliminarmente vanno esaminate sono quelle che riguardano:

a ) la richiesta di rinvio del giudizio in attesa della definizione di quello della Corte di Cassazione in conseguenza del ricorso relativo opposto dal convenuto T.;

b ) la prescrizione, adottata dai convenuti, del diritto all'azione del P.M da rapportarsi alla sentenza n. 1749/98 della Corte di Appello in quanto conclusasi con la sola condanna in solido del prof. V. e della USL RM/26 e dunque con esclusione degli attuali convenuti.

1.1 ) Le eccezioni sono da respingere per le seguenti ragioni.

A ) Quanto alla richiesta di rinvio in attesa della definizione del giudizio della Corte di Cassazione, deve subito osservarsi che non solo non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 295 e 296 del c.p.c in quanto la definizione della controversia non dipende minimamente dalla decisione di altro giudice ma anche per il fatto che sussiste una intrinseca separatezza che caratterizza i diversi rami del giudizio. E' pacifico che la ' vocatio in jus ' dei presunti responsabili di danno nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti non è posta dalla norma in funzione di sanzione per condotta contra legem ma in quella di accertamento della sussistenza del danno erariale economicamente valutabile, per fatti censurabili contabilmente, da commisurare non soltanto all'entità e determinazione quantitativa del danno stesso ma anche in quanto direttamente derivante dalle condotte tenute dai convenuti, in fattispecie nell'ambito dell'ospedale, nello svolgimento del rapporto di servizio con la USL.

B ) Quanto al momento cui rapportare la prescrizione si osserva. Stabilito che il danno è avvenuto nel 1983 con la condanna, con sentenza n. 5767/983 del tribunale di Roma di V., T. ed USL, al risarcimento dei danni di £ 1.121.728.000, va evidenziato non solo che la provvisoria esecuzione della sentenza di condanna di primo grado era stata revocata con ordinanza del giudice istruttore fin dal 14.2.1994 e che nelle more la USL non aveva liquidato alcunché, ma anche perché il relativo giudizio non si era concluso con detta sentenza che non è mai passata in giudicato, in quanto ne sono seguite altre:

- della 3<sup>a</sup> Sez della Corte Appello di Roma ( n.1749/98 ) con condanna in solido di V. e la USL RM26 ed assoluzione di T. ;

- del 16.5.'00 della Cassazione con cui veniva accolto il ricorso



incidentale dei signori B. ( genitori del bambino ) e, limitatamente al motivo della esclusione della responsabilità di T., cassava la sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello;

- della 1<sup>a</sup> Sez della Corte di Appello (n. 777/03 ) del 17.2.'03 che riaffermava la responsabilità anche del dott. T., unitamente a quelle di V. e della USL RM26.

Il tempo al quale possa farsi, quanto meno, concreto riferimento per l'inizio del decorso della prescrizione è quello relativo al momento in cui il danno sia divenuto certo, liquido ed esigibile e cioè con la sentenza n. 777/03 del 17.2.'03 della 1<sup>a</sup> Sez della Corte di Appello, cui sono effettivamente conseguiti i risarcimenti relativi, con l'emissione dei mandati di pagamento ( n. 3803/03 di €400.000,00; n. 4033/04 di €419.000,00 ) emessi dalla Regione Lazio.

1.2 ) Quanto al fatto che le condanne siano state pronunciate nei confronti della USL, mentre il pagamento è stato effettuato dalla Regione Lazio, preme evidenziare che con la chiusura al 30 giugno '03 delle gestioni delle USL, per effetto della legge 833/78, la gestione dei residui debiti e crediti della USL RM 26 era stata assunta dall' Assessorato al Bilancio della Regione Lazio. Trattasi di successione di enti a rilevanza pubblica comportante, nella gestione di affari, assunzione di diritti ed obblighi nascenti da rapporti pregressi che danno origine alla surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c n. 3, secondo cui il pagamento produce l'effetto di soddisfare il creditore originario ( nel caso i genitori del bambino ) senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue ed il solvens si sostituisce al creditore originario, subentrando nel medesimo rapporto (Cass: 31 gennaio 1979, n. 704 ). Nel corso di svolgimento delle azioni civili si è verificata una successione dei rapporti tra la USL e la Regione e quest'ultima è subentrata, per effetto di norme sopravvenute, nella surrogazione legale con l'effetto di determinare il necessario sub ingresso della Regione stessa nella posizione giuridica della USL. ( Cass. 31.1,1979 n. 704; 30 marzo 1981, n. 1818 ).

Il responsabile della Regione Lazio, dott. M., infatti nell'informare di aver assunto la gestione dei residui rapporti debitori e di aver costituito in mora i presunti responsabili del danno erariale ha comunicato di aver corrisposto ai genitori del bambino cerebroleso la somma di €400.000,00 a titolo di acconto e che era in procinto di liquidare l'ulteriore somma di €418.000,00.

2 ) Altra questione pregiudiziale da risolvere è quella che concerne le obiezioni opposte dai convenuti M. ed U., in ordine all'estraneità della loro posizione rispetto ai pregressi giudizi intervenuti nelle sedi giudiziali civili, di cui deve effettivamente prendersi atto che non risulta siano stati parte.

2.1 ) Deve, a tal proposito, osservarsi che il fatto che i convenuti M. ed U. non siano stati parte nei precedenti giudizi svoltisi per i medesimi fatti in sede civile, assume scarsa rilevanza specifica ai fini dell'instaurazione del relativo giudizio contabile presso la Corte dei Conti.

Deve osservarsi, infatti, che la pronuncia di condanna di altri soggetti intervenuta in altre sedi giudiziali civili, seppure per fatti connessi o comunque riferibili al giudizio odierno presso la Corte dei Conti, non ne preclude la pronuncia da parte di questa nei confronti di altri chiamati nel giudizio contabile; ciò sempre per quel noto principio di separatezza delle diverse giurisdizioni ed in



particolare della Corte dei Conti chiamata a valutare le relative situazioni ed implicazioni, sotto angolature e sfaccettature completamente diverse da quelle del giudice ordinario.

Il giudice delle responsabilità contabili si muove su profili e criteri di valutazioni che attengono all'esame di comportamenti, condotte, modi di agire che i convenuti abbiano tenuto nell'esercizio e nell'espletamento di pubbliche funzioni. I criteri di osservazione del giudice contabile - sul presupposto di quel rapporto intersoggettivo corrente tra funzionario ed ente - sono mirati all'accertamento sia della sussistenza di una condotta contabilmente censurabile tenuta dall'operatore nella vicenda che della fondatezza della responsabilità per procurato effettivo depauperamento, per dolo o colpa grave.

In fattispecie, nei pregressi giudizi, la pronuncia ha avuto ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile intercorsa tra i chiamati e la parte privata lesa che è risultata risarcita da un ente territoriale ( Regione Lazio ).

Nell'attuale giudizio la valutazione si accentra nel riscontro delle responsabilità dei convenuti che in forza del rapporto di servizio con l'ente territoriale abbiano visto, per le azioni od omissioni compiute dagli stessi, il coinvolgimento dell'ente nell'obbligo risarcitorio.

Posto pertanto che il giudizio della Corte è volto all'apprezzamento del grado di implicazione avuto nella vicenda dai convenuti dipendenti pubblici, in quanto esplicanti una pubblica funzione, occorre procedere alla valutazione della condotta tenuta dagli stessi in occasione non solo dei fatti occorsi ma in quanto compiuta nell'esplicazione diretta di quel rapporto di servizio sussistente tra gli stessi dipendenti e l'ente chiamato poi a rispondere con l'obbligazione risarcitoria.

Preme tuttavia precisare che quantunque resti libera la possibilità di valutazione da parte del giudice della Corte dei Conti dei comportamenti e condotte dei singoli tenuti nella vicenda, pur tuttavia in ossequio al principio di economia processuale, la Corte stessa può comunque attingere elementi già assunti in altri gradi di giudizi estranei a quello contabile.

2.2 ) Va intanto ricordato che La USL RM 26 con lettere raccomandate del 26.1.1994 aveva messo in mora i due sanitari V. e T. e che con successiva nota dell'11.12.1998 rinnovata il 17.11.2003 aveva costituito in mora oltre V. e T. anche M. ed U.. Detta costituzione in mora era conseguita ad un esame fatto dalla USL, a seguito della condanna al pagamento, del calendario delle presenze di servizio dei sanitari, in cui è risultato che sia il M. che l'U. erano, all'epoca dei fatti, nell'effettivo svolgimento del relativo servizio all'interno dell'ospedale.

Il calendario di svolgimento del servizio indica, infatti, la presenza anche dei convenuti M. ed U., relativamente al periodo di ricovero della signora ed esattamente dal 20 giugno fino alla data del parto 25 giugno 1983, periodo in cui sono state osservate inadempienze, come meglio saranno di seguito evidenziate.

Sulla base delle esposte considerazioni vanno respinte pertanto tutte le eccezioni preliminari e comunque pregiudiziali e si procede all'accertamento delle contestate responsabilità.

3 ) Accertamento delle presunte responsabilità dei convenuti.



3.1 ) Occorre preliminarmente esaminare la esatta posizione del T. in ordine alle responsabilità intimate dalla Procura che fonda la colpevolezza di questi sul fatto che la signora P., partoriente, era stata assistita privatamente dal convenuto, le cui responsabilità erano state oggetto di accertamento in altre sedi giudiziali civili in cui, secondo precise indicazioni della Corte di Cassazione, era stato affermato il principio che il rapporto pregresso di natura professionale tra un medico ed il paziente comporta la continuazione di obblighi di assistenza del primo nei riguardi del secondo, specialmente per le conoscenze acquisite durante il rapporto privato.

Tenuto conto che il codice civile, ai fini della individuazione del grado di responsabilità per colpa, non usa alcuna aggettivazione ( dolosa, grave o lieve ) può dunque inferirsi che la continuazione di obblighi di assistenza affermata dalla Corte di Cassazione possa conservare la sua validità in un rapporto civilistico intercorrente tra un professionista ed un assistito. Di converso nel giudizio per responsabilità contabile detto rapporto intersoggettivo si pone su di un piano del tutto diverso.

Nel giudizio istaurato dinanzi alla Corte dei Conti la responsabilità di un soggetto non può fondarsi né tanto meno desumersi, 'sic et simpliciter' dal rapporto privatistico ( paziente - medico ) intercorrente tra una persona danneggiata ( paziente ) ed il presunto danneggiante ( medico ), quantunque quest'ultimo sia incardinato in una struttura pubblica chiamata a risarcire il danno prodotto dallo stesso dipendente, in quanto si rende necessario l'accertamento della sussistenza di altri presupposti.

Nel giudizio contabile, infatti, per potersi desumere la responsabilità del dipendente pubblico, si rende necessaria la coesistenza di questi elementi:

- a ) effettiva preposizione allo svolgimento delle relative funzioni pubbliche durante il periodo di insorgenza del danno, in modo da concretare quel rapporto causale tra l'azione e l'evento;
- b ) sussistenza di quegli elementi psicologici ( dolo o colpa grave ) previsti dalla legge n. 20/1994, da valutarsi in relazione alla effettiva operatività di questi, per ragioni di servizio, nella struttura pubblica.

3.2 ) Il fatto che il T. risulti condannato per responsabilità civile in altre sedi giudiziali per effetto di quel rapporto contrattuale privatistico intercorso tra la paziente ed il medico potrebbe assumere rilevanza non 'ex se' nel giudizio contabile ma solo dopo l'accertamento del nesso causale ( paziente - medico nell'espletamento della pubblica funzione ) oltre che del grado di responsabilità.

Nel caso in specie è venuto a difettare quel necessario nesso causale tra la condotta del medico e l'evento perché al momento dell'evento produttivo del fatto dannoso, il T. non era di servizio nel reparto di ginecologia e quindi non svolgeva il ruolo di esercizio della specifica pubblica funzione nell'ospedale.

Quanto ai profili di responsabilità professionale in merito all'assistenza al parto della sig.ra P., madre del bimbo cerebroleso, risulta dagli atti che detti profili furono esaminati da un collegio di consulenti nominati dal tribunale di Roma. Si legge nella sentenza del 2000 della Corte di Cassazione ( pag. 24 ) " sta di fatto che i consulenti hanno ribadito, in ciò confermando l'opinione



espressa anche dai consulenti nominati dal tribunale, che sostanzialmente dalle 14,30 ( del 25 giugno 1983 ) in avanti la situazione richiedeva un intervento deciso, che affrettasse al massimo il momento della nascita, mentre soltanto dopo tre ore ( alle 17,30 ) è stata somministrata l'ossitocina che ha consentito il completamento della dilatazione dopo un'ora ed il parto dopo circa due ore, tempi questi che sono risultati troppo lunghi per un feto immaturo “.

Occorre anche considerare, secondo l'osservazione dei periti che durante i cinque giorni di degenza in ospedale la rilevabilità della frequenza cardiaca fetale, non si era resa possibile per l'inutilizzabilità del cardiocotografo, strumento ritenuto significativo di precoce sistema di allarme in caso di compromissione ipossica del feto.

Per quanto rilevabile dai precedenti giudizi civili, il danno neurologico risulta collegato all'eccessiva durata del travaglio e della fase espulsiva gestiti da altri, tra cui M. e U., e non dal T. peraltro intervenuto nell'ultima fase del parto ( ultimi 10 o 20 minuti ).

Hanno inoltre sostenuto i consulenti “ i tempi delle singole fasi del travaglio in esame sono stati estremamente dilatati e corretti solo con cospicuo ritardo. In particolare è sempre consigliabile non prolungare oltre un'ora la fase di attesa precedente l'espulsione, mentre in questo caso tale tempo si è prolungato di circa quaranta minuti oltre l'ora consigliata come limite per non incorrere in un'accentuazione dei rischi di ipossia fetale “.

Nella considerazione che il T. è intervenuto nell'ultima fase del parto e per giunta non risultava neppure di servizio in un momento in cui il danno appare essersi già concretato, viene a difettare a carico di questi quel primo necessario elemento del nesso causale, già sopra precisato, tra condotta ed evento, per poterne invocare la relativa responsabilità per colpa grave.

Pertanto, pur se il T. risulti in sede di precedenti giudizi civili condannato in solido al risarcimento del danno, le relative azioni nei confronti dello stesso potranno essere esperibili e perseguibili in altre sedi giudiziali dagli aventi diritto ma non nell'attuale giudizio, da cui è emersa la completa estraneità dello stesso, in ordine alla sua responsabilità contabile, a nulla rilevando il pregresso rapporto professionale di natura privato.

Il T. pertanto va assolto dai relativi addebiti contestati.

3.3 ) In merito alle contestazioni fatte agli altri due convenuti M. e U., che in base alle loro posizioni - quali sanitari preposti allo svolgimento delle relative funzioni all'interno della struttura ospedaliera, al momento della verifica del danno o quando questo era prevedibile - dovevano assicurare il regolare svolgimento di servizio dalle ore 14 alle ore 20 ( la signora ha partorito alle ore 20,10 del 25 giugno 1983 ), le rispettive posizioni vengono di seguito esaminate partitamente.

3.4 ) Il M., nelle sue deduzioni presentate alla Procura Regionale della Corte dei Conti ha rilevato che poiché le omissioni colpevoli sono avvenute dalle ore 14,30 alle ore 20,10, egli non era in servizio per averlo prestato in precedenza, scambiando il turno col prof. V..

Sostiene, a tal proposito, il P.M che quanto dichiarato dal prof. M. in merito ad un suo asserito scambio di turno col V., non è provato né è possibile acclararlo per morte sopravvenuta del V..





Risulta dal calendario dei servizi di turno dei medici in ospedale che l'assicurazione del turno pomeridiano era stata affidata al prof. M.; sul punto non vi è contestazione. Vi era dunque l'obbligo di adempimento da parte del M. di garantire il rispetto del servizio, anche se poi lo stesso dirà di aver scambiato il turno pomeridiano col prof. V..

Si legge, infatti, nel verbale di audizione presso la Procura Regionale “ Il prof. M. dichiara che il giorno 25 giugno 1983, contrariamente a quanto risulta dai turni di guardia, non è stato presente in ospedale, reparto di ginecologia, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 insieme al dott. U., poiché aveva chiesto al prof. V. per motivi personali di non essere presente in ospedale nel pomeriggio di quel giorno....il prof. M. ricorda di aver visitato la sig.ra P. alle ore 13,30 del giorno 25 giugno e di aver, dopo la visita, disposto l'invio della paziente in sala travaglio....Sulla sua presenza in reparto dalle ore 14.00 alle ore 20.00 egli ribadisce che non era presente anche se ciò risulta dai turni di guardia esibiti dal dott. T...”

Il M. per sua stessa affermazione dichiara di aver visitato la paziente alle ore 13,30 di detto 25 giugno e di averne disposto l'invio nella sala travaglio; circa la mancata menzione di questa visita nella cartella clinica, lo stesso M. l'avrebbe giustificata per l'intervenuta “ fase di transizione del turno e del passaggio dalla corsia dove si trovava la sig.ra P. e dove è avvenuta la visita, alla sala travaglio “.

Va osservato che la stessa signora P., nell'affermare di essere stata visitata dal M. nella tarda mattinata, comproverebbe l'avvenuto scambio di servizio tra il V. ed il M. per averlo quest'ultimo svolto nel primo arco della giornata.

Senza indugiare sul punto della mancata menzione di detta visita nella cartella clinica e della fornita spiegazione, non può intanto dubitarsi che il M. che all'epoca operava nello stesso reparto maternità conosceva o era tenuto a conoscere la reale situazione di gravità sanitaria di una partoriente che era stata ricoverata cinque giorni prima ( 20 giugno )per minaccia di parto prematuro.

Con l'andare del tempo la situazione clinica, per l'inerzia, l'assenza ed omissioni dei responsabili ha assunto caratteristiche sempre più critiche e preoccupanti sia per la vita della signora che per quella del nascituro.

Dello stato di obiettivo pericolo di detta situazione un sanitario specialista nel settore con qualifica di aiuto, quale il M. ne avrebbe dovuto prendere seria cognizione in quello stesso giorno( 25 giugno) .

Si conclama con evidenza che la situazione critica della partoriente, già emersa nella fase del ricovero in ospedale del 20 giugno 1983 con minaccia di parto prematuro è stata sottovalutata dallo stesso M., proprio nel momento ( ore 13,30 ) della visita in quel fatidico giorno del 25 giugno. Egli avrebbe dovuto dare, quale aiuto del reparto, quanto meno indicazioni precise sul da farsi e non limitarsi soltanto all'invio della signora in sala parto.

Si legge nella sentenza n. 1749/98 della Corte di Appello “ Sta di fatto che i consulenti hanno ribadito, in ciò confermando l'opinione espressa anche dai consulenti nominati dal tribunale, che sostanzialmente dalle ore 14,30 in avanti la situazione richiedeva un intervento deciso, che affrettasse al massimo il momento della nascita, mentre soltanto dopo tre ore ( alle ore 17,30 ) è



stata somministrata l'ossitocina, che ha consentito il completamento della dilatazione dopo un'ora ed il parto dopo circa due ore, tempi questi che sono risultati troppo lunghi per un feto immaturo “.

Se pure come afferma la sentenza che sostanzialmente dalle ore 14,30 in avanti la situazione richiedeva un intervento deciso, deve ritenersi che una valutazione attenta e cauta di uno specialista di settore, al momento della visita delle ore 13,30, avrebbe potuto facilmente prevedere o quanto meno ritenere possibile, come di fatto avvenuto in breve volgere di tempo, un imminente e pendente capovolgere della situazione clinica di una partoriente, il cui ricovero ospedaliero era stato disposto proprio per minaccia di parto prematuro e quindi come situazione di incombente e pendente pericolo.

Pur tenendo conto che la particolare criticità della situazione avrebbe cominciato a registrare, secondo le consulenze dei periti ( sentenza n. 1749/98 della Corte di Appello di Roma ), momenti di picchi crescenti a cominciare dalle ore 14,30, ciò sarebbe comunque avvenuto dopo un'ora circa dall'ultima visita delle 13,30 fatta dal prof. M..

Giova ricordare quanto testualmente si legge nella richiamata sentenza << sostanzialmente dalle ore 14,30 in avanti la situazione richiedeva un intervento deciso che affrettasse al massimo il momento della nascita.....>>.

Va osservato che quantunque la situazione sanitaria abbia assunto picchi di particolare gravità un'ora dopo la visita fatta dal M. non può non considerarsi che la criticità della situazione perdurava da tempo e di cui doveva essere ben consapevole lo stesso M. dopo la visita della paziente.

Il Collegio sui presupposti:

a ) di quanto dichiarato in audizione dal convenuto U. con riferimento al primario V., nei cui confronti ha affermato “ avrebbe dovuto assicurare la presenza di un aiuto ma che probabilmente non modificò il turno perché valutò di poter essere presente personalmente lui stesso per non aver discussioni con la direzione sanitaria....“;

b ) che con l' affermazione fatta dall'U. circa il fatto che il prof. V. non modificò il turno perché valutò di poter essere presente personalmente lui stesso, si viene a conferire attendibilità all'avvicendamento e dunque allo scambio del turno, con conseguente assenza pomeridiana del prof. M.;

c ) che la situazione sia successivamente precipitata, dopo la visita( 13,30 ) fatta alla gestante dal M. e dunque dopo l'attendibile sua uscita dall'ospedale; valuta che una corresponsabilità per colpa grave debba comunque attribuirsi anche allo stesso M., per aver sottovalutato una situazione che presumibilmente presentava, già all'atto della visita delle ore 13,30, pericoli imminenti per la vita di una madre e di un bambino.

Detta valutazione viene ad assumere particolare valenza proprio in ragione di quella circostanza specifica, già esaminata nelle precorse sedi giudiziali civili, che a distanza di un'ora circa dal presumibile allontanamento dall'ospedale da parte del M., la situazione avrebbe richiesto, come si rileva dalle risultanze in atti un intervento deciso che ne affrettasse il parto.



Tale sopraggiunta situazione che si sarebbe realizzata in quel tempo in cui è indiscutibile la presenza in reparto del dott. U., fa desumere quanto fosse già di per sé significativa e dunque critica nella sua presumibile obiettività la situazione della paziente anche qualche ora prima e cioè in quell'ora di approccio al parto in cui era presente il M. che non appare essersi preoccupato, prima del suo allontanamento dall'ospedale, di mettere in serio allarme l'unico medico dott. U. rimasto nel reparto.

Non risulta, infatti, che il M. all'atto del suo distacco dall'ospedale si sia premurato, come era suo scrupoloso dovere, di dare indicazioni ben precise all'unico medico dott. U. presente nel reparto. Così come avrebbe dovuto diligentemente prendere in considerazione che si versava in un caso, quale quello in esame, in cui non poteva trovare attuazione il rispetto dei protocolli in uso presso l'ospedale, miranti a ritardare il più possibile un parto.

Nel caso in questione, come chiaramente emerge dagli atti, si trattava di una gestante che stava conducendo una gravidanza anomala ed a rischio nel qual caso, come giustamente è stato fatto rilevare nelle dette sedi giudiziali civili, si rendeva necessario non un attendismo ma, al contrario una accelerazione della fuoriuscita del feto che lo stesso M. avrebbe dovuto quanto meno raccomandare al dott. U., unico medico rimasto nel reparto. Ciò determina una corresponsabilità per colpa grave del prof. M., qui convenuto.

3.5 ) Quanto al dott.U., questi aveva osservato nelle deduzioni presentate alla Procura Regionale della Corte dei Conti che in quanto assunto da poco rivestiva la qualifica di assistente medico, cioè corrispondente a quella minima e cioè di mero supporto e di esecuzione delle direttive ricevute dal primario V., aspetti che sono stati ribaditi nella pubblica udienza.

Pur considerando quanto esposto dal dott. U. nel verbale di audizione, circa il fatto che il prof. V. “ avrebbe dovuto assicurare la presenza di un aiuto....“, va considerato che il dott.U. incardinato nel reparto di ginecologia dell'ospedale, aveva visitato la paziente, già 5 giorni prima del parto formulando diagnosi di “ minaccia di parto prematuro “, disponendone di conseguenza il ricovero nella struttura ospedaliera.

Va osservato - in contrapposizione a quanto fatto rilevare da U., in merito alla circostanza che la qualifica di assistente di un medico comporta che la funzione debba essere limitata a quella di supporto agli altri medici - che non si può tradurre in una semplicistica sottrazione dalle relative responsabilità, quanto affermato dal convenuto, perché trattasi di medico che è stato incardinato in una struttura sanitaria per lo svolgimento di funzioni pertinenti al possesso del titolo relativo. E ciò è tanto vero se si considera che già all'atto della visita del 20 giugno la diagnosi “ minaccia di parto prematuro “ fatta dallo stesso U. nella qualità di sanitario del reparto aveva comportato di fatto il ricovero della signora, segno evidente della sua ritenuta idoneità a disporre in materia.

E' incontestabile, per quanto chiaramente emerge dagli atti, che il dott. U., in quanto di servizio nello stesso pomeriggio del 25 giugno 1983, era presente nella fase critica del parto e precisamente fin dal momento in cui si è verificato una situazione di emergente urgenza.



La successione dei fatti dà contezza che la partoriente, in detto 25 giugno alle ore 5,35 avvertiva i primi dolori ma solo alle ore 14,50 era tradotta in sala travaglio. Alle ore 18,30 nonostante la dilatazione risultasse completa, il parto avveniva un'ora e 40 minuti dopo.

Alle 20,10 il bambino manifestava alla nascita uno stato di grave sofferenza fetale, conseguenza dell'asfissia neonatale subita durante il travaglio con conseguenze di affezioni irreversibili, accertate poi a carico del sistema nervoso centrale e conseguente doppia emiplegia spastica, turbe dell'intelligenza, gravi disturbi visivi che di linguaggio ( poi accertati ).

Se come più volte ribadito in sede di diverse consulenze tecniche già espletate nelle pregresse sedi giudiziali e che per economia di giudizi qui si assumono come attendibili, la grave sofferenza fetale era stata determinata dal fatto che dalle 14,30 in avanti, si imponeva di conseguenza un intervento atto ad accelerare il momento della nascita, mentre soltanto alle ore 17,30 cioè dopo tre ore fu somministrata l'ossitocina che permise il completamento della dilatazione dopo un'ora dalla somministrazione ed il conseguente parto dopo circa due ore. Tempi ritenuti dai periti troppo lunghi per un feto immaturo.

Preme precisare a tal punto che, pur considerando che alcuni degli attuali convenuti non erano stati parte nel relativo processo civile, non è stata comunque disposta una nuova c.t.u. in quanto nessuna seria contestazione è stata adottata in merito alle perizie acquisite in detto processo e prodotte dal P.M.

Proseguendo nella valutazione della condotta tenuta dal dott. U., si legge nel verbale di audizione “ Solo alle ore 18,30, come risulta in cartella, somministrò 10 unità di ossitocina allo scopo di sincronizzare le contrazioni che fino a quel momento non erano risultate efficaci....”. In altra parte dell'audizione si legge, per affermazioni fatte dallo stesso “ D'altronde non spettava a lui decidere una diversa terapia, o meglio decidere di procedere all'accelerazione del parto perché questo avrebbe dovuto essere valutato dall'aiuto o dal primario....”.

Va osservato che nelle affermazioni dell'U., in ordine alla determinazione da prendere circa l'accelerazione del parto, si colgono aspetti tra loro contrastanti perché prima afferma che non spetta a lui decidere ma poi lo fa nel momento in cui lo stesso, se pure con larghissimo ritardo, finalmente ed in maniera autonoma, somministra l'ossitocina, allo scopo di favorire la dilatazione dell'utero e quindi l'espulsione del feto e neppure sembra si sia preoccupato di chiedere l'intervento ad 'adiuvandum' o del V. o del M., considerato il precipitare della situazione.

Ma va inoltre aggiunto che nelle vicende della vita ed in fattispecie in circostanza critica, quale quella che chiaramente ed obiettivamente era emersa nella situazione della partoriente, si richiede da parte del responsabile un'iniziativa atta a scongiurare un incombente pericolo. In fattispecie lo stato di obiettiva necessità che era venuto a determinarsi e che era destinato ad assumere sviluppi sempre peggiorativi imponeva comportamenti certamente diversi da quello di ritardo prolungato della nascita del bambino che si è posto come elemento generatore della condizione di grave pregiudizio per il bambino; ciò conduce ad affermare che un preposto alla funzione sanitaria è obbligato, in circostanze comportanti pericoli e pregiudizi al nascituro, ad attuare, per necessità sopraggiunte, tutte le accortezze ritenute più idonee per salvaguardare il diritto alla salute, anche in assenza di precise indicazioni da parte del primario o dell'aiuto, ed in modo particolare nel caso in



cui questi risultino al momento assenti, come in fattispecie, e perciò non in grado di dare suggerimenti o indicazioni atti ad evitare che una lunga esposizione alle sollecitazioni del travaglio possa essere fatale.

Poiché al momento critico l'unico presente risultava essere il dott. U., l'affermazione dello stesso, secondo cui non spettava a lui decidere di procedere all'accelerazione del parto perché questo avrebbe dovuto essere valutato dall'aiuto o dal primario, è in contrasto non solo con lo stato di necessità e con una situazione obiettivamente critica venuta a determinarsi ma anche col codice di deontologia medica che all'art. 3, in ossequio a norme costituzionali, stabilisce quali compiti del medico, quello della difesa e del rispetto della vita, della salute fisica e psichica della persona umana.

La stessa Cassazione ha chiarito che l'esercizio dei poteri di cui al quinto co. dell'art. 63 del d.P.R. n. 761/1979 lascia spazio all'autonomia professionale delle altre posizioni funzionali ( Cass. Pen. N. 7162 del 13.5.1989 ).

La condotta ed il comportamento tenuti nella vicenda dal convenuto dott.U., sono contrassegnati da colpa grave, per il fatto che essendo risultato l'unico sanitario responsabile presente nel pomeriggio del 25 giugno 1983, ha indugiato in un eccessivo attendismo nell'attesa della nascita del bambino, causa diretta delle complicanze e malformazioni del nato.

Va tuttavia precisato che i controlli in ordine alla periodica verifica del battito cardiaco del feto per accertarne il decorso salutare dello stesso non si sono resi possibili per la rottura dell'apparecchio cardiocrografo, strumento ritenuto significativo di precoce sistema di allarme in caso di compromissione ipossica del feto.

La responsabilità per mancato funzionamento e del relativo controllo dell'efficienza degli strumenti necessari ad assicurare un adeguato monitoraggio delle condizioni del feto deve farsi risalire agli organi dell'ospedale e quindi della USL, cui spetta di mantenere in efficienza le apparecchiature sanitarie relative, anche se nel caso in specie detta non funzionalità dello strumento poteva essere in qualche modo supplita da una auscultazione diretta ma programmata del battito cardiaco del feto tramite il fonendoscopio, che quantunque eseguita risulta essere stata fatta con cadenze molto diradate.

Ciò considerato occorre tener conto che il dott. U. è rimasto tuttavia solo in tutto il reparto di ginecologia, situazione che induce a dare applicazione al potere riduttivo nei confronti dello stesso.

4 ) La Procura Regionale della Corte dei Conti, in ordine alla valutazione delle responsabilità, tenendo conto di una quota addebitabile al prof. V. deceduto ha rassegnato conclusioni di responsabilità del danno di €818.000,00 da ripartire in parti uguali tra i convenuti T., M., U., nella somma di €204.500,00 ciascuno, detratta la quota addebitabile al primario V., oltre rivalutazione interessi e spese di giudizio.

5 ) Sulla base di quanto sopra esposto, appare evidente che è venuta a mancare nella occorsa vicenda una vera e propria strategia interventista atta ad evitare sofferenze fetali culminate con gravissimi danni al bambino, evitabili in costanza di fattori sintomatici agevolmente avvertibili



nella partoriente e che col trascorrere del tempo hanno sempre caratterizzato il quadro clinico di aspetti peggiorativi, fino a produrre la nascita di un cerebroleso.

In relazione alle singole responsabilità per colpa grave, sopra delineate nei loro specifici dettagli, tenuto conto: a ) della quota addebitabile al defunto prof. V.; b ) della responsabilità della USL per quanto attiene alla mancata funzionalità del cardiocitografo, strumento ritenuto significativo di precoce sistema di allarme in caso di compromissione ipossica del feto; c ) della situazione particolarmente stressante in cui opera il medico; d ) del principio di ripartizione del rischio nel caso di svolgimento di attività che presentino alte probabilità di produrre danno, si perviene alla seguente conclusione:

- dott. A. T. assolto;
- dott. A. M. condanna al pagamento di € 50.000,00 ( cinquantamila/00 ), compresa rivalutazione ;
- dott. S. U. condanna al pagamento di €75.000,00 ( settantacinquemilamila/00 ) compresa rivalutazione.

#### P.Q.M

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

definitivamente pronunciando

ASSOLVE

il convenuto A. T.;

CONDANNA

in parziale conformità a quanto richiesto con atto di citazione del V.Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio, i convenuti al pagamento del relativo importo a fianco indicato:

- 1 ) A. M. €50.000,00 ( cinquantamila/00 ), rivalutazione compresa ;
- 2 ) S. U. €75.000,00 ( settantacinquemilamila/00 ) compresa rivalutazione.

Su detti importi saranno calcolati gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino alla data della soddisfazione del debito;

Li condanna altresì alle spese di giudizio, in proporzione alle rispettive condanne e che si liquidano in €115009 ( millecentocinquanta/09 )

Demanda alla Segreteria per tutte le incombenze relative.



S.I.Ve.M.P

Corte dei Conti Sentenza n. 215/06

---

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 settembre '05 riconvocata il 19 ottobre '05.

Deposito del 20 Gen.2006